

REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1975

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 981/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti menzionati all'articolo 1 di detto regolamento, senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'anzidetto articolo 3 bis, qualora la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 3 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 865/68, si applicano a tali prodotti le disposizioni dell'articolo 3 bis anziché di quelle dell'articolo 3;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1426/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui al suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1426/71, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che i pomodori pelati, i concentrati di pomodoro, i succhi di pomodori, di arance e di limoni sono prodotti senza aggiunta di zucchero aventi importanza economica; che nessuna restituzione è fissata in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68 per permettere l'esportazione delle ciliegie sciroppate; che per questi motivi occorre fissare per tali prodotti la restituzione prevista dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, segnatamente ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg di prodotto (incluso imballaggio immediato)
ex 20.02 C	Pomodori pelati	5,00 ⁽¹⁾
ex 20.02 C	Concentrato di pomodori : — con contenuto in estratto secco : — di 12 % e più, ma inferiore a 18 % — di 18 % e più, ma inferiore a 28 % — di 28 % e più, ma inferiore a 36 % — di 36 % e più, ma inferiore a 95 % — di 95 % e più	3,75 ⁽¹⁾ 5,75 ⁽¹⁾ 7,00 ⁽¹⁾ 9,00 ⁽¹⁾ 23,80 ⁽¹⁾
ex 20.06 B	Ciliegie sciropate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore a 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso)	4,80 ⁽²⁾
ex 20.07	Succo di pomodori	2,00
ex 20.07	Succo di arance, puro, senza aggiunta di altre sostanze : — non concentrato (di un valor Brix compreso tra 10 e 12 gradi) — concentrato : — per tasso di concentrazione (11 gradi Brix)	1,74 1,74
ex 20.07	Succo di limoni, puro, senza aggiunta di altre sostanze : — non concentrato (di un valor Brix compreso tra 7 e 11 gradi) — concentrato : — per tasso di concentrazione (9 gradi Brix)	0,74 0,74

⁽¹⁾ Per esportazioni verso tutti i paesi terzi, escluso il Nord America.

⁽²⁾ Questa restituzione sostituisce quella prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68.